

COMUNE DI GENONI

PROVINCIA DI ORISTANO

BANDO DI CONCORSO

Per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione. Anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- La legge 9 dicembre 1998, n. 431 all'articolo 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà sia pubblica che privata;
- Con il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile ed all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- In esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 36/9 del 16/06/2016, della Giunta Comunale n. 32 del 15.07.2016 e della determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Genoni n. 134 del 20/06/2017;

RENDE NOTO

Che a decorrere dal giorno 20 giugno 2017 data di pubblicazione del presente Bando, ed entro e non oltre il giorno **03 luglio 2017** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i **contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2017**, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia.

ART. 1

Requisiti di partecipazione al concorso

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se munito di permesso o carta soggiorno rilasciati ai sensi degli art. 5 e 9 del D. Lgs. 25/7/1998, n. 286; l'immigrato deve essere in possesso di un certificato storico di residenza che attesti la permanenza nel territorio nazionale da almeno dieci anni ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione D. L. 112/2008-Capo IV art. 11 convertito con L. 133/08;
2. residenza anagrafica nel Comune di **Genoni** e nell'alloggio adibito ad abitazione principale per il quale si richiede il contributo;
3. essere titolari di un contratto di locazione di civile abitazione regolarmente registrato sussistente al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce;
4. nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, sito in una qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/89;
5. essere in regola con il pagamento del canone di locazione;

6. Essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata - con esclusione degli alloggi di E. R. P. (edilizia residenziale pubblica) e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 - con contratto di locazione per abitazione principale non avente natura transitoria, occupato a titolo di abitazione principale o esclusiva, che incida:
- sul reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare pari a €. 13.049,14, in misura superiore al 14%; Fascia A
 - sul reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare superiore a €. 14.162,00, in misura non superiore al 24%. Fascia B;

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da altro componente il suo nucleo familiare.

ART. 2

Composizione del Nucleo familiare

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, così come risulta composto alla data di pubblicazione del bando comunale. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

ART. 3

Determinazione della situazione economica

Il reddito del nucleo familiare è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata per l'anno 2013, da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare.

Requisiti relativi al reddito:

- a) ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€. 13.049,14) rispetto al quale l'incidenza sul canone di locazione annuo corrisposto è superiore al 14%; (**Fascia A**). L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;
- b) ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% (**Fascia B**);

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul ISEE e non può essere superiore a € 2.300,00.

ART. 4
Requisiti della locazione

La locazione deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto, in caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro 10 giorni.

ART. 5
Determinazione della misura del contributo

Ai sensi dell'art. 2 del D. M. 7 Giugno 1999, i Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi precedentemente indicati, favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

L'entità del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato "sopportabile" in relazione all'ISEE del beneficiario.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinato alla concessione dell'eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna e dal momento in cui tali somme diverranno contabilmente disponibili. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi di dette condizioni.
Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo richiesto da questo comune, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla Regione.

Il diritto al contributo decorre dal 1 gennaio 2016 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Il contributo verrà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione, per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

ART. 6
Punteggi per la formazione della graduatoria

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

INCIDENZA DEL CANONE SUL REDDITO	
1) ISEE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto risulti superiore al 14%.	PUNTI 5
2) ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Sovvenzionata con incidenza del canone è superiore al 24%.	PUNTI 3

Le percentuali sono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali.

3) Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3	PUNTI 2
4) Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, da certificare da parte dell'autorità competente. Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 3)	PUNTI 3
5) Nuclei familiari con un unico genitore vedovo e non coniugato con minori a carico.	PUNTI 2

6) Richiedenti ultra sessantacinquenni alla data di pubblicazione del bando, condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minorenni a carico	PUNTI 1
--	----------------

ART. 7

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'ammissione all'erogazione dei contributi deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilata unicamente sui modelli predisposti dal Comune di Genoni. La domanda, debitamente sottoscritta, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva, nonché da idonea documentazione, deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Genoni o spedita tramite raccomandata AR postale (farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante), entro e non oltre il 03.07.2017 pena l'esclusione.

ART. 8

Documentazione da allegare alla domanda

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatta eccezione per le ipotesi in cui non è ammissibile l'autocertificazione.

In particolare si richiede:

- il certificato rilasciato dalla competente ASL attestante lo stato di inabilità e/o la percentuale di invalidità (qualora ne ricorra l'ipotesi);
- Copia contratto di locazione regolarmente registrato con copia versamento imposta annuale;
- Ricevute pagamento canone mensile;
- Copia di un documento d'identità in corso di validità.

ART. 9

Pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando. In caso di incompletezza della stessa, si dà atto che i richiedenti verranno invitati a presentare le rettifiche e/o variazioni del caso.

Si procede alla formulazione della graduatoria provvisoria, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascun richiedente, viene pubblicata ed esposta per (10 giorni) all'Albo Pretorio, completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente. Contro la graduatoria provvisoria gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione entro 10 (dieci) giorni successivi alla pubblicazione.

Esaurito l'esame delle opposizioni, si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo con Determinazione del Responsabile del Servizio ed è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 10

Controlli e sanzioni

Ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto alla prestazione. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme erogate e adotterà ogni altro provvedimento conseguente alla non veridicità della dichiarazione resa.

ART. 11

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le vigenti disposizioni previste dalla L. 431/98 e 109/98 nonché dai relativi decreti di attuazione e dalla normativa vigente in materia.

MODALITÀ DI REPERIMENTO DELLA MODULISTICA

Il presente avviso unitamente alla modulistica da presentare, sono consultabili sul sito www.comune.genoni.or.it.

Per informazioni ci si può rivolgere all' Assistente Sociale Trudu Luigia Tel. 0782/810023. Eventuali chiarimenti sul bando in questione possono essere richiesti ai seguenti indirizzi servizisociali@comune.genoni.or.it, servizisociali@pec.comune.genoni.or.it.

Genoni, 20 giugno 2017

**Il Responsabile del Servizio
Soddu Roberto**